

***FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL***

Informazioni per gli Iscritti che hanno aderito al «Fondo di Solidarietà» o perso i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti
via Stalingrado n. 45 - 40128 BOLOGNA - C.F.: 92021040370*



Premessa

Il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, lo Statuto e il Regolamento del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol stabiliscono che l'Iscritto che accede al «Fondo di Solidarietà» - o che comunque perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel proprio regime obbligatorio di appartenenza - può i) mantenere la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione, ii) riscattarla, iii) richiedere la RITA ovvero, iv) al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richiedere la prestazione pensionistica.

Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005

Statuto

Regolamento

L'Iscritto al Fondo Pensione che accede al «Fondo di Solidarietà» ovvero perda i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione stesso può:



Mantenere la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione



Riscattare la posizione individuale in assenza dei requisiti pensionistici



Richiedere la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)



Richiedere la prestazione avendo maturato i requisiti pensionistici



Mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione

L'Isritto può decidere di proseguire la contribuzione, definita volontaria, al Fondo Pensione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, in qualità di «iscritto non attivo».

L' «iscritto non attivo» riceve via mail dal Fondo Pensione le credenziali per accedere all'area riservata del sito internet dello stesso per:

- consultare i propri dati previdenziali («Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo», versamenti contributivi, anticipazioni ricevute, ecc.);
- procedere, ove previsto, all'aggiornamento dei propri dati anagrafici.



Riscattare la posizione individuale in assenza dei requisiti pensionistici:

OPZIONI

RISCATTO 50%

(art. 14, comma 2, lett. b, D. Lgs. 252/2005)

Il riscatto può essere esercitato in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto è imputato prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassato con le seguenti modalità:

Vecchi iscritti:

- ✓ ante 2001: tassazione con aliquota TFR;
- ✓ 2001 - 2006: tassazione separata con aliquota interna;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

Nuovi iscritti:

- ✓ ante 2007: tassazione separata con aliquota interna;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

RISCATTO 100%

(art. 14, comma 2, lett. c, D. Lgs. 252/2005)

Il riscatto può essere esercitato in caso di cessazione dell'attività lavorativa per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto è imputato prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassato con le seguenti modalità:

Vecchi iscritti:

- ✓ ante 2001: tassazione con aliquota TFR;
- ✓ 2001 - 2006: tassazione separata con aliquota interna;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

Nuovi iscritti:

- ✓ ante 2007: tassazione separata con aliquota interna;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(art. 14, comma 5, D. Lgs. 252/2005)

Il riscatto può essere esercitato in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.lgs. 252/2005. In questo caso è previsto il riscatto dell'intera posizione ovvero nella misura del 50% o del 30% da esercitarsi per non più di due volte.

Il riscatto è imputato prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassato con le seguenti modalità:

Vecchi iscritti:

- ✓ ante 2001: tassazione con aliquota TFR;
- ✓ 2001 - 2006: tassazione ordinaria con aliquota IRPEF progressiva;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Nuovi iscritti:

- ✓ ante 2001: tassazione con aliquota interna;
- ✓ 2001 - 2006: tassazione ordinaria con aliquota IRPEF progressiva;
- ✓ dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 23%.



Richiedere la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata):

RITA

(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

(art. 11, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del D. Lgs. 252/2005)

L'iscritto può richiedere la prestazione in forma di RITA, in misura totale o parziale.

Possono accedere all'istituto della RITA i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- cessino l'attività lavorativa;
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi (avendo quindi compiuto i 62 anni di età);
- abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

oppure, in alternativa:

- risultino inoccupati, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi;
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi;
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA decorre dal momento dell'accettazione della richiesta dell'iscritto da parte del Fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica dello stesso prevista per la pensione di vecchiaia e consiste, in sostanza, nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato al momento della richiesta.

La RITA è imputata prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassata con ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al Fondo (aliquota minima 9%).

Per ulteriori approfondimenti sulla RITA clicca [qui](#).



Richiedere la prestazione al momento della maturazione dei requisiti pensionistici:

PRESTAZIONE PENSIONISTICA

(art. 11 D. Lgs. 252/2005)

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

OPZIONI

Vecchio Iscritto

(iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritto alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992 (15 novembre 1992) che non abbia mai riscattato la propria posizione individuale)

- 100% del montante maturato ante 1/1/2007 e 50% del montante maturato post 1/1/2007 in capitale nonché 50% di quanto maturato post 1/1/2007 in rendita;
- fino al 100% del montante maturato in capitale (e l'eventuale percentuale residua in rendita);
- fino al 100% del montante maturato in rendita (e l'eventuale percentuale residua in capitale);
- RITA (parziale o totale).

Nuovo Iscritto

(iscritto ad una forma pensionistica complementare in data successiva al 28/04/1993 che, avendo perfezionato i 5 anni di iscrizione, ha maturato il diritto a percepire le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo Pensione)

- fino a un massimo del 50% del montante maturato in capitale e la parte restante in rendita;
- 100% del montante maturato in capitale (opzione possibile solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale);
- 100% del montante maturato in rendita;
- RITA (parziale o totale).

Per consultare la Guida alla Prestazione pensionistica clicca [qui](#).

Per consultare il Documento sulle rendite clicca [qui](#).

Per ulteriori approfondimenti sul regime fiscale delle prestazioni clicca [qui](#).

Contatti



FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it
fondodipendentiunipol@pec.unipol.it



051 5077033 – 051 5077114
0515077031 - 011 6542042